

GLI ARTIGIANI E I COMMERCianti



Le Guide Inps

Direttore
Annalisa Guidotti

Capo Redattore
Iride di Palma


Testi
*Dolores Bozzetti, Giovanna Ciccari
Maria Rita Frega, Andrea Sammuri,
Mirella Toma*

Progetto grafico
Peliti Associati

Impaginazione
Aldo Rizzuti

Illustrazioni
Paolo Cardoni

Stampa
Primaprint



Premessa

Questa guida è interamente dedicata alle gestioni Inps degli artigiani e commercianti. Contiene tutte le informazioni che riguardano questi lavoratori, i criteri e le norme che regolano la loro contribuzione e le prestazioni a cui hanno diritto.

*Quali sono le norme che regolano le gestioni degli artigiani e commercianti?
A quale età gli artigiani e i commercianti maturano il diritto alla pensione?
Quali sono le prestazioni a cui hanno diritto?*

A queste e a moltissime altre domande risponde questa guida, che ha funzione esclusivamente divulgativa e non può costituire, in ogni caso, fonte di diritto.

Per una più ampia conoscenza della normativa che regola la materia occorre fare riferimento alle leggi in vigore ed alle disposizioni contenute nelle circolari dell'Inps. Per altre informazioni consultare il sito www.inps.it o chiamare il numero gratuito Inpsinforma 803.164.

LE GUIDE

LE GUIDE

Nella stessa collana:

I versamenti volontari
I contributi figurativi
I diritti delle persone con disabilità
La maternità
L'indennità ordinaria di disoccupazione
Il lavoro domestico
I lavoratori autonomi in agricoltura
Gli artigiani e i commercianti
L'assegno per il nucleo familiare
I contributi da riscatto
I lavoratori parasubordinati
Il lavoro part-time
L'estratto conto
Le pensioni internazionali

Artigiani

Chi sono

I titolari di un'impresa artigiana sono coloro i quali partecipano, con caratteri di abitudine, di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni, al lavoro, anche manuale, all'interno dell'impresa, assumendone la piena responsabilità e gestione.

L'impresa è artigiana quando vi si svolgono attività di:

- produzione di beni (anche semilavorati); vendita di materie prime non confezionate per l'utilizzo finale (prodotti in legno o in ferro non rifiniti);
- prestazioni di servizi (imprese di facchinaggio, imprese di pulizia, tintorie, barbieri, parrucchieri, fornai etc.).

Sono escluse le attività agricole e commerciali.

Da ricordare

L'obbligo assicurativo riguarda anche i familiari coadiuvanti che lavorano nell'impresa con carattere di abitudine e prevalenza.

Per le aziende artigiane sono considerati familiari: il coniuge; i parenti entro il terzo grado (genitori, figli, fratelli, nipoti, zii del titolare); gli affini entro il secondo grado (suoceri, genero, nuora e cognati del titolare).

L'iscrizione

La domanda di iscrizione all'albo deve essere presentata agli sportelli polifunzionali istituiti presso ogni sede dell'Inps, delle Camere di Commercio, dell'Inail, della Commissione provinciale per l'artigianato (CPA), e dell'Amministrazione finanziaria entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. I moduli sono reperibili presso gli sportelli polifunzionali.

Con l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, nella quale vanno indicati anche i familiari coadiuvanti, scatta automaticamente anche l'iscrizione alla Gestione speciale per gli artigiani dell'Inps.

La competenza a stabilire l'iscrizione dei titolari e dei coadiuvanti dell'impresa all'albo provinciale delle imprese artigiane è affidata, in via esclusiva, alle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Qualora la domanda venga respinta, si può ricorrere alle Commissioni regionali per l'artigianato (CRA), entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto.

Si può successivamente ricorrere all'autorità giudiziaria.

Commercianti

Chi sono

I titolari di imprese commerciali sono coloro che, utilizzando prevalentemente il lavoro proprio e dei familiari

- hanno la piena responsabilità dell'impresa e assumono tutti gli oneri e i rischi relativi alla gestione (tale requisito non è richiesto per i soci di società a responsabilità limitata);
- partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- sono in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e sono iscritti ad albi, registri o ruoli.

L'imprenditore commerciale, in qualità di lavoratore autonomo, può svolgere attività commerciali (vendita di beni all'ingrosso o al dettaglio) o turistiche (guide turistiche, guide alpine, maestri di sci etc.). Può inoltre svolgere altre attività classificabili nel settore terziario (noleggio di auto e attrezzature, gestione di laboratori di analisi, gestione di case da gioco non iscrivibili all'Enpals, gestione di case di cura etc.). Dalle attività del terziario sono esclusi i professionisti e gli artisti.

Da ricordare

L'obbligo assicurativo riguarda anche i familiari coadiutori che prestano la propria opera con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa commerciale.

Per le aziende commerciali sono considerati familiari: il coniuge; i parenti entro il terzo grado (genitori, figli, fratelli, nipoti, zii del titolare); gli affini entro il terzo grado (suoceri, nuora e genero, cognati del titolare, zii e nipoti del coniuge del titolare).

L'iscrizione

La domanda di iscrizione va compilata utilizzando gli appositi moduli (reperibili negli uffici Inps o via computer collegandosi al sito www.inps.it), e può essere presentata presso uno qualunque degli sportelli polifunzionali istituiti presso ogni sede dell'Inps (al quale può essere inoltrata anche per via telematica), della Camera di commercio, dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail), della Commissione provinciale per l'artigianato, dell'Amministrazione finanziaria, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. La decisione sull'iscrivibilità del lavoratore spetta all'Inps. I ricorsi contro i provvedimenti adottati sono di competenza dei Comitati amministratori delle gestioni degli artigiani e dei commercianti. Il ricorso deve essere presentato, entro 90 giorni, presso la sede Inps che ha adottato il provvedimento di rifiuto. Si può successivamente ricorrere all'autorità giudiziaria.

I contributi

Sono tenuti al versamento dei contributi gli artigiani, i commercianti e i loro familiari.

L'importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito prodotto, che è costituito dalla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini dell'Irpef per l'anno al quale i contributi si riferiscono.

Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti nel corso dell'anno, il versamento va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati per l'anno precedente.

Nell'anno successivo andrà effettuato un versamento a saldo tra gli importi versati in acconto e quelli da versare in base al reddito effettivamente prodotto.

In ogni caso, i contributi sono dovuti entro un limite minimo ed un limite massimo di reddito, che variano di anno in anno e sono stabiliti dalla legge.

Il **minimale** individua il reddito minimo sul quale calcolare i contributi; se il reddito è inferiore i contributi da versare vanno comunque calcolati sul minimale.

Il **massimale** individua il limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo.

I limiti e le aliquote in vigore per gli artigiani e i commercianti sono indicati rispettivamente negli allegati (tabelle 1 e 2).

L'artigiano o commerciante dovrà effettuare, sulla base dei redditi prodotti nel corso dell'anno, il calcolo dei contributi a conguaglio sulla parte di reddito che supera il minimale.

Per periodi inferiori all'anno solare:

- i contributi minimi sono rapportati al mese;
- il massimale di reddito annuo deve essere rapportato al mese.

Categorie particolari

Coloro che esercitano l'attività di **affittacamere**, iscritti alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali, non sono tenuti al versamento dei contributi sul minimale di reddito annuo, ma devono versare esclusivamente i contributi obbligatori a percentuale. Questi contributi sono calcolati sul reddito effettivamente prodotto, a cui va sommato l'importo della contribuzione per mater-

nità. Per gli iscritti alle gestioni dei commercianti e degli artigiani in qualità di **soci di società a responsabilità limitata** la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuito al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo da eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili stessi.

Quanto si paga

Gli importi dovuti ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti si calcolano applicando un'aliquota stabilita annualmente, che varia a seconda della fascia di reddito di appartenenza. Inoltre per la maternità è dovuto un contributo di 0,62 euro mensili.

Ai collaboratori di età inferiore ai 21 anni si applica una riduzione contributiva fino a tutto il mese di compimento del ventunesimo anno. Le aliquote percentuali in vigore nell'anno in corso sono riportate nelle tabelle allegate alla presente guida.

Da ricordare

I lavoratori con oltre 65 anni di età, già titolari di pensione a carico delle relative gestioni, possono chiedere che il contributo venga ridotto del 50%. La riduzione, che riguarda i contributi obbligatori, vale per coloro che hanno superato i 65 anni, siano essi titolari di impresa o collaboratori familiari. La riduzione è applicabile sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale.

Come e quando si versano

I titolari sono responsabili per il versamento della contribuzione propria e dei collaboratori, con diritto di rivalsa.

L'Inps invia al domicilio del titolare i **moduli F24** per il versamento dei contributi propri e degli eventuali collaboratori.

Il modulo F24 è completo di codice fiscale e degli altri dati che consentono di attribuire correttamente gli importi versati ai singoli conti individuali.

I contributi sul minimale di reddito ed il contributo per le prestazioni di maternità si versano alle seguenti scadenze:

16 maggio

16 agosto

16 novembre

16 febbraio dell'anno successivo.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale vanno versati con il meccanismo degli acconti e dei saldi, negli stessi termini previsti per il pagamento dell'Irpef.

Oltre ai contributi versati a norma di legge, esistono altri contributi che possono aumentare il conto assicurativo di ogni singolo contribuente.

Il cumulo dei contributi

Il cumulo dei contributi non è altro che la somma dei contributi versati in differenti gestioni dell'Inps. Si può infatti verificare il caso di un artigiano che abbia lavorato per un certo periodo come coltivatore diretto, poi come lavoratore dipendente e successivamente come commerciante. In questo caso i contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e nel fondo dei lavoratori dipendenti sono cumulati per il raggiungimento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione.

Al momento del pensionamento l'Inps procede al calcolo di tante quote di pensione quante sono le gestioni nelle quali risultano versati i contributi, pagando un'unica pensione, costituita dalla somma di tali quote.

I contributi figurativi

Sono contributi fittizi, riconosciuti agli assicurati per i periodi durante i quali non c'è stata attività lavorativa e di conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori (disoccupazione, malattia o infortunio, cassa integrazione, mobilità etc.). I contributi figurativi sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per determinarne l'importo.

Per effetto del cumulo possono avere diritto alla contribuzione figurativa, generalmente riconosciuta ai lavoratori dipendenti, anche i lavoratori autonomi. Tale contribuzione si può far valere per il raggiungimento del diritto alla pensione con un'anzianità di 40 anni di contributi. Ciò significa che occorre comunque avere 35 anni di contribuzione effettiva per avere diritto alla pensione di anzianità; ai 35 anni, poi, si possono aggiungere gli anni di contribuzione figurativa.

Bisogna però distinguere il periodo del servizio militare, perché, a differenza degli altri periodi figurativi, i contributi accreditati per quest'ultimo sono utili sia per il diritto alla pensione di vecchiaia sia per la pensione di anzianità, potendo concorrere al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva.

Per l'accredito del servizio militare gli interessati devono presentare la domanda presso la sede Inps competente per territorio (la richiesta può essere inoltrata anche tramite internet al sito www.inps.it alla sezione "Servizi Online").

I contributi volontari

I lavoratori che interrompono l'attività possono chiedere all'Inps l'autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione, allo scopo sia di raggiungere il diritto alla pensione sia di aumentarne l'importo. L'autorizzazione si può ottenere quando siano stati versati:

- tre anni di contributi effettivi nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione
- oppure
- cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca.

La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata su un apposito modulo alla sede Inps competente per territorio.

Al modulo va allegata la seguente documentazione:

- il certificato di cancellazione dagli elenchi di categoria o una dichiarazione sostitutiva;
- una copia delle ricevute dei versamenti effettuati nell'anno immediatamente precedente a quello della domanda.

I contributi da riscatto

Con il riscatto si possono coprire, a proprie spese, alcuni periodi, espressamente previsti dalla legge, per i quali non esiste un obbligo assicurativo. I contributi da riscatto sono utili sia per il diritto sia per l'importo della pensione. In pratica il lavoratore, versando la somma dovuta, ha la possibilità di colmare il periodo in cui non vi è stata contribuzione.

E' consentito riscattare:

- il periodo relativo al corso di studi universitari (corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati);
- i periodi di lavoro dipendente svolto all'estero in paesi non convenzionati con l'Italia.

Le pensioni

Il sistema di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995.

Viene infatti adottato:

- il sistema contributivo, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996;
- il sistema retributivo, per i lavoratori con anzianità pari o superiore ai 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- il sistema misto, per i lavoratori con anzianità inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995.

Il sistema di calcolo contributivo, che andrà a sostituire del tutto quello retributivo, si basa sulla totalità dei contributi versati durante l'intera vita assicurativa.

Il sistema di calcolo retributivo si basa invece sulla media delle retribuzioni o redditi, per i lavoratori autonomi - percepite negli ultimi anni lavorativi (10 anni per i lavoratori dipendenti, 15 anni per i lavoratori autonomi).

Il sistema misto si basa sul sistema di calcolo retributivo per i redditi prodotti fino al 31 dicembre 1995; sul sistema di calcolo contributivo, per i redditi prodotti dal 1° gennaio 1996.

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo - per gli assicurati dal 1° gennaio 1996 - si consegue quando si raggiungono i requisiti di età (almeno 57 anni), e di contribuzione (almeno 5 anni di contributi effettivamente versati, con esclusione quindi di quelli figurativi). Se l'assicurato ha 40 anni di contributi si tiene invece conto di tutta la contribuzione, compresa quella figurativa. Prima dei 65 anni, la pensione si ottiene solo se è superiore del 20% all'importo dell'assegno sociale.

La pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo retributivo si consegue quando si raggiungono i requisiti di età (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), e di contribuzione (almeno 20 anni di contributi).

Da ricordare

A differenza dei lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi possono chiedere la pensione e continuare la loro attività.

La pensione di anzianità

Si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia. E' necessario però aver maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età. Si può prescindere dall'età, se si ha un'anzianità contributiva di almeno 40 anni.

Per andare in pensione di anzianità i lavoratori autonomi, oltre ad avere i requisiti di età e contribuzione, devono osservare uno specifico calendario, stabilito dalla legge, che apre finestre di uscita, in base alle quali viene fissata la decorrenza della pensione. Le date, segnalate nella tabella che segue, sono le prime decorrenze utili; una volta raggiunti i requisiti, la pensione può essere richiesta da qualsiasi decorrenza successiva.

Data entro la quale si maturano i requisiti

Decorrenza della pensione

1° trimestre dell'anno	1° ottobre dello stesso anno
2° trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo
3° trimestre dell'anno	1° aprile dell'anno successivo
4° trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo

L'assegno ordinario di invalidità

E' un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

- un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell'Inps, che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni (260 contributi settimanali), di cui almeno tre (156 contributi settimanali) versati nei cinque anni precedenti la data della domanda di assegno di invalidità;
- l'assicurazione presso l'Inps da almeno 5 anni.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti solo per tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale. Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

L'assegno viene concesso anche se il beneficiario continua a lavorare; in questo caso la visita medico-legale verrà effettuata ogni anno.

Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione. Il periodo, in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contribuito da lavoro, viene considerato utile per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia. L'importo di tale pensione non potrà comunque risultare inferiore a quello dell'assegno di invalidità che si percepiva al compimento dell'età pensionabile.

La pensione di inabilità

E' una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale. Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

- un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'Inps, che provochi un'assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (inabilità al 100%);
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni (260 contributi settimanali), di cui almeno tre (156 contributi settimanali) versati nei cinque anni precedenti la data della domanda di pensione.

L'importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all'anzianità contributiva maturata un bonus contributivo corrispondente al periodo che manca per arrivare al compimento dell'età pensionabile, che per gli inabili è di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne. L'anzianità contributiva, comprensiva del bonus, non può comunque superare i 40 anni.

Per le pensioni di inabilità, i cui titolari avevano al 31 dicembre 1995 un'anzianità inferiore ai 18 anni, il bonus è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse già raggiunto l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza.

Da ricordare

Per ottenere la pensione di inabilità, l'interessato non deve svolgere alcuna attività lavorativa: è necessaria, pertanto, la cancellazione dagli albi professionali.

La pensione ai superstiti

E' una pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare.

Questa pensione può essere:

- **di reversibilità**, se la persona deceduta era già pensionata;
- **indiretta**, se la persona, al momento del decesso, non era ancora titolare di pensione.

La pensione indiretta spetta solo se la persona deceduta aveva accumulato, in qualsiasi epoca, almeno 15 anni di contributi oppure se era assicurata da almeno 5 anni, di cui minimo 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte. Possono ottenere la pensione:

- il coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, affiliati, legalmente riconosciuti etc.) che alla data di morte del genitore siano minori, studenti, inabili e a suo carico;
- i nipoti minori che erano a carico del defunto (nonno o nonna).

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti ne hanno diritto anche i genitori e, in mancanza di questi, i fratelli celibi e le sorelle nubili.

L'importo della pensione viene così ripartito:

- 60% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio, se c'è anche il coniuge;
- 40% a ciascun figlio, se sono solo i figli i beneficiari;
- 15% a ciascun genitore, fratello e sorella.

In ogni caso la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore. Se c'è un solo figlio superstite l'aliquota è elevata al 70%.

La domanda per ottenere la pensione può essere presentata direttamente agli uffici dell'Inps o tramite uno degli Enti di Patronato.

Da ricordare

L'importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare. L'assegno infatti viene ridotto del 25%, del 40% o del 50% a seconda dei redditi percepiti. Questa regola non si applica se sono contitolari i figli minori, studenti o inabili.

L'indennità una tantum

Nel caso in cui gli eredi, per mancanza dei requisiti, non abbiano diritto alla pensione di reversibilità, possono ottenere un'indennità una tantum.

Nel sistema contributivo, l'indennità è pari all'importo mensile dell'assegno sociale (il cui importo, valido per l'anno in corso, è riportato nell'allegato alla guida), moltiplicato per gli anni di contribuzione registrati in favore dell'assicurato deceduto.

Spetta alle seguenti condizioni:

- mancanza dei requisiti per la pensione indiretta (cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data del decesso);
- mancanza del diritto alla rendita Inail in conseguenza della morte del lavoratore;
- presenza dei requisiti reddituali previsti per l'assegno sociale.

Nel sistema retributivo, invece, l'indennità è liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché sia stato versato almeno un anno di contributi nel quinquennio che precede la data della morte. L'importo di questa indennità non può essere inferiore a 22,31 euro né superiore a 66,93 euro.

Il trattamento minimo

Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi versati, è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale. In tal caso l'importo della pensione viene aumentato fino a raggiungere la cifra stabilita, annualmente, dalla legge.

L'importo del trattamento minimo di pensione varia di anno in anno e, a seconda del reddito, può essere incrementato dalle maggiorazioni sociali.

(L'importo corrente del trattamento minimo è indicato nell'allegato alla guida).

Per ottenere l'integrazione al trattamento minimo occorre non superare determinati limiti di reddito personali e coniugali, il cui importo varia di anno in anno, così come varia quello della pensione.

(I limiti attualmente in vigore sono riportati nell'allegato alla guida).

Per le persone coniugate, l'integrazione al minimo non può comunque essere assegnata se il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore.

Le pensioni

A decorrere dal 1° gennaio 2002, in presenza di una determinata età anagrafica e di determinati requisiti reddituali è possibile ottenere, tramite domanda, la cosiddetta integrazione della pensione al milione (*L'importo, aggiornato all'anno in corso, è riportato nell'allegato alla guida*).

Le pensioni supplementari

Gli artigiani e i commercianti possono avere diritto alla pensione Inps anche se cessano la propria attività senza aver versato il numero minimo di contributi settimanali necessari. Ciò a condizione che il richiedente sia titolare di una pensione principale liquidata da altri fondi previdenziali (Inpdap, Fondi speciali etc.).

A questa, quindi, si aggiunge un'altra pensione, detta supplementare, che viene liquidata in relazione alla contribuzione accreditata nelle gestioni degli artigiani e commercianti.

Questa prestazione spetta al compimento dell'età pensionabile stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

Da ricordare

La pensione supplementare non è mai integrabile al trattamento minimo, ma viene corrisposta solo in relazione ai contributi versati.

Ricostituzioni e supplementi di pensione

Può capitare che il lavoratore assicurato, già pensionato, abbia ulteriori periodi di contribuzione in aggiunta a quelli già calcolati sulla pensione.

In tali casi può richiedere all'Inps:

- **la ricostituzione della pensione**, se i periodi contributivi da aggiungere sono anteriori alla decorrenza della pensione stessa, e non sono stati calcolati al momento della prima liquidazione (ad esempio per tardivo versamento dei contributi);
- **il supplemento di pensione**, se i periodi contributivi da aggiungere sono successivi alla decorrenza della pensione stessa: ciò si verifica quando l'interessato continua a lavorare dopo il pensionamento e quindi può far valere una ulteriore contribuzione, utile per accrescere l'importo della pensione già in pagamento.

Il supplemento può essere richiesto dopo cinque anni dalla liquidazione della pensione o del precedente supplemento; se è stata raggiunta l'età per il pensionamento di vecchiaia, tale supplemento può essere chiesto, per una sola volta, dopo due anni.

I lavoratori con oltre 65 anni di età, già titolari di pensione a carico delle relative gestioni, che hanno chiesto la riduzione del 50% del contributo, hanno il supplemento ridotto della metà in caso di pensione liquidata con il sistema retributivo.

Assegni familiari

I pensionati delle gestioni degli artigiani e dei commercianti hanno diritto agli assegni familiari. Possono farne richiesta, al momento della domanda di pensione o successivamente, presso la sede Inps competente per territorio. (*L'importo dell'assegno è riportato nell'allegato alla guida*).

Le persone per le quali possono essere percepite tali maggiorazioni sono:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli - a cui sono equiparati gli adottivi, i naturali e gli affiliati - che siano minori di 18 anni o inabili o studenti (fino ai 21 anni di età se frequentano la scuola media superiore e fino ai 26 anni se universitari).

Per avere diritto agli assegni familiari bisogna tenere conto sia dei redditi personali sia dei redditi della famiglia:

- il coniuge e i figli, per i quali vengono richieste le quote, non devono essere titolari di redditi superiori all'importo mensile del trattamento minimo, maggiorato del 30%;
- il nucleo familiare (composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato o, se separato, a carico, dai figli ed equiparati e da tutti gli altri soggetti a carico per i quali il richiedente ha diritto agli assegni familiari) non deve superare determinati limiti di reddito soggetti a rivalutazione annuale.

Cumulo tra pensione e redditi da lavoro

Dal 1° gennaio 2003 i titolari di pensione di anzianità che, al momento del pensionamento, avevano almeno 58 anni di età e 37 di contribuzione possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (cioè non saranno soggetti a nessuna trattenuta da parte dell'Inps). Coloro i quali sono andati in pensione prima del 1° gennaio 2003 possono ottenere la totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente anche nei seguenti casi:

- se la pensione è stata liquidata sulla base di un'anzianità contributiva di almeno 40 anni;
- se il titolare della pensione ha compiuto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini).

Esclusi tali casi, tutte le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2002 sono totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente; sono invece parzialmente incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo.

Le pensioni di vecchiaia sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente; l'assegno di invalidità è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente a condizione che l'interessato abbia almeno 40 anni di contributi.

Per le pensioni di vecchiaia calcolate con il sistema contributivo nulla è cambiato in materia di cumulo con i redditi da lavoro:

- i pensionati con età inferiore a 63 anni che svolgono lavoro dipendente perdono l'intera pensione; coloro i quali svolgono lavoro autonomo perdono il 50% della parte di pensione eccedente il trattamento minimo;
- i pensionati con età pari o superiore a 63 anni, sia che svolgano lavoro dipendente sia che svolgano lavoro autonomo, perdono il 50% della parte di pensione eccedente il trattamento minimo.

L'indennizzo per cessata attività

Che cos'è

L'indennizzo per la cessata attività, o equo-indennizzo, è una speciale indennità che vale per un periodo di tre anni, ed è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione dei commercianti (*vedi allegato alla guida*).

Esso riguarda i commercianti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori:

- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività commerciale su aree pubbliche;
- attività di agenti o rappresentanti di commercio;
- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per avere diritto all'indennizzo, tali lavoratori, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007, devono possedere determinati requisiti di età (62 anni se uomini, 57 anni se donne); devono inoltre essere iscritti da almeno cinque anni, al momento della cessazione dell'attività, nella gestione dei commercianti.

Il pagamento dell'indennizzo

L'indennizzo spetta a condizione che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007, si verifichino:

- la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- la riconsegna al Comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto o dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o di entrambe nel caso di attività abbinata;
- la cancellazione del titolare dell'attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- la cancellazione del titolare dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio;
- la cancellazione del titolare dell'attività di agente e di rappresentante di commercio dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio presso la Camera di commercio.

L'indennizzo per cessata attività

L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie i 65 anni di età, se uomo, e i 60 anni di età, se donna.

Il periodo durante il quale si beneficia dell'indennizzo è utile ai soli fini del raggiungimento dei requisiti necessari per il diritto alla pensione.

L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

La decisione definitiva sull'erogazione dell'indennizzo spetta al Comitato di gestione del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.

Le prestazioni non pensionistiche

L'indennità di maternità

In caso di maternità le lavoratrici iscritte alle gestioni degli artigiani e dei commercianti hanno diritto ad una indennità.

Per tali lavoratrici, a differenza delle lavoratrici dipendenti, non è previsto il congedo di maternità, ma viene loro riconosciuta una indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi. Per ottenere tale indennità le lavoratrici devono:

- essere iscritte negli elenchi degli artigiani o dei commercianti, prima del periodo indennizzabile per maternità;
- aver pagato regolarmente i contributi relativi a tale periodo;
- presentare domanda presso le sedi dell'Inps, corredata da una certificazione attestante l'avvenuta nascita.

La misura dell'indennità giornaliera è pari all'80% della retribuzione minima giornaliera stabilita annualmente dalla legge per gli artigiani e i commercianti.

L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti parto. L'interruzione della gravidanza tra il terzo mese ed il 180° giorno di gestazione è considerata aborto: alle lavoratrici viene quindi pagata l'indennità per un periodo di 30 giorni.

Il congedo parentale

Le lavoratrici autonome hanno diritto, entro il primo anno di vita del bambino, al congedo parentale per la durata massima di tre mesi.

Durante tale periodo spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera, stabilita annualmente dalla legge.

Le lavoratrici in congedo parentale devono astenersi dal lavoro e sospendere la contribuzione.

Allegati Artigiani e Commercianti

(Tutte le tabelle contengono dati e importi soggetti a variazioni annuali e sono pertanto riportati nell'allegato per un puntuale aggiornamento).

Tabella 1
ARTIGIANI

LA MISURA DEI CONTRIBUTI PER IL 2007

Reddito d'impresa	Aliquote per i titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni	Aliquote per familiari di età inferiore a 21 anni
Da 13.598,00 a 40.083,00	19,50%	16,50%
Oltre 40.083,00 fino a 66.805,00*	20,50%	17,50%

* Il massimale contributivo annuo diventa € 87.187,00 per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione.

Tabella 2
COMMERCianti

LA MISURA DEI CONTRIBUTI PER IL 2007

Reddito d'impresa	Aliquote per i titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni	Aliquote per familiari di età inferiore a 21 anni
Da 13.598,00 a 40.083,00	19,59%	16,59%
Oltre 40.083,00 fino a 66.805,00*	20,59%	17,59%

* Il massimale contributivo annuo diventa € 87.187,00 per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione.

Indennità una tantum

Nel sistema contributivo, l'indennità è pari all'importo mensile dell'assegno sociale che, per il 2007, è pari a € 389,36.

Il trattamento minimo

L'importo mensile del trattamento minimo, per il 2007, è pari a € 436,14.

I limiti di reddito da non superare per averne diritto sono:

- € 11.339,64 annui per il reddito personale
- € 22.679,28 annui per il reddito coniugale.

L'integrazione della pensione al cosiddetto "milione", aggiornata al 2007, è pari a € 559,91.

La maggiorazione spetta ai pensionati con almeno 70 anni di età che non superino i seguenti limiti:

- € 7.162,22 annui per il reddito personale
- € 12.124,58 annui per il reddito coniugale.

Assegni familiari

L'importo mensile degli assegni familiari per il 2007 è di € 10,21 per ogni familiare.

Da segnalare

A correzione di quanto indicato alle pagine 1 e 2, la domanda di iscrizione dell'imprenditore artigiano e del commerciante deve essere presentata esclusivamente al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa.